

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-980 del 18/02/2025
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di CASTELVETRO DI MODENA (MO), via SANT'EUSEBIO n. 7, richiesta dalla ditta OCMIS IRRIGAZIONE SPA per l'attività di fabbricazione di macchine irrigatrici, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di EMISSIONI IN ATMOSFERA. Rif. SUAP n. 197/2024 - 8352/2023 (voltura MECTECNICA SRL) - 244/2024 (voltura SCOVA ENGINEERING SPA) Prat. Sinadoc n. 27866/2024 - 20921/2023 (voltura MECTECNICA SRL) - 34653/2024 (voltura SCOVA ENGINEERING SPA)
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1021 del 17/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno diciotto FEBBRAIO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di CASTELVETRO DI MODENA (MO), via SANT'EUSEBIO n. 7, richiesta dalla ditta OCMIS IRRIGAZIONE SPA per l'attività di fabbricazione di macchine irrigatrici, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di EMISSIONI IN ATMOSFERA.

Rif. SUAP n. 197/2024 - 8352/2023 (voltura MECTECNICA SRL) - 244/2024 (voltura SCOVA ENGINEERING SPA)

Prat. Sinadoc n. 27866/2024 - 20921/2023 (voltura MECTECNICA SRL) - 34653/2024 (voltura SCOVA ENGINEERING SPA)

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

RICHIAMATE le AUA vigenti per lo stabilimento in oggetto:

- intestata alla ditta OCMIS IRRIGAZIONE SPA:
 - AUA adottata da Arpae Modena con determinazione n.4954 del 19/10/2020;
 - modificata con MNS presentata ad Arpae ed assunta agli atti con prot. n. 15618 del 01/02/2022 e accolta con silenzio assenso;
- intestata alla ditta MECTECNICA SRL
 - aggiornamento AUA adottato da Arpae Modena con determinazione n. 6544 del 13/12/2018;
 - modificata con MNS pervenuta ad Arpae ed assunta agli atti con prot. n. 173102 del 30/11/2020 e accolta con silenzio assenso;
- intestata alla ditta SCOVA ENGINEERING SPA:
 - AUA adottata da Arpae Modena con determinazione n. 2726 del 29/05/2017;

VISTE:

- l'istanza pervenuta ad ARPAE SAC di Modena tramite SUAP in data 10/05/2023 assunta agli atti con prot. n. 82208 (e le successive integrazioni, prot. 206092 del 04/12/2023), con la quale la ditta OCMIS IRRIGAZIONE SPA, con sede legale in Castelvetro di Modena (MO) via S. Eusebio n. 7 richiede la voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa alle attività svolte nella sede di CASTELVETRO DI MODENA (MO) via S. EUSEBIO n. 7/h/k/s adottata da Arpae con det. 6544 del 13/12/2018 e ss.mm.ii. intestata a MECTECNICA SRL, a seguito della fusione per incorporazione della ditta MECTECNICA SRL nella OCMIS IRRIGAZIONE SPA;
- l'istanza pervenuta ad ARPAE SAC di Modena tramite SUAP in data 07/10/2024 assunta agli atti con

prot. n. 180225, con la quale la ditta OCMIS IRRIGAZIONE SPA, con sede legale in Castelvetro di Modena (MO) via S. Eusebio n. 7 richiede la voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa alle attività svolte nella sede di via CASTELVETRO DI MODENA (MO) Strada di comparto - Lotti 7-8, adottata da Arpae con det. 2726 del 29/05/2017 intestata a SCOVA ENGINEERING SPA, a seguito della fusione per incorporazione della ditta SCOVA ENGINEERING SPA, nella OCMIS IRRIGAZIONE SPA;

- l'istanza presentata al SUAP del Comune di Castelvetro di Modena in data 24/07/2024 (protocollo SUAP n.14505 del 25/07/2024) e acquisita da ARPAE SAC con prot. n. 137096 del 26/07/2024 dalla ditta **OCMIS IRRIGAZIONE SPA** (P.IVA. 01294030364), con sede legale via S. Eusebio n. 7, per la modifica della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di fabbricazione di macchine irrigatrici svolta presso lo stabilimento ubicato in **via S. EUSEBIO n. 7** Comune di **CASTELVETRO DI MODENA (MO)** sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006;
 - comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995;

VISTA la richiesta della ditta di accorpate le emissioni in atmosfera degli stabilimenti confinanti ubicati in via S. EUSEBIO n. 7/h/k/s e in Strada di comparto - Lotti 7-8 di proprietà della ditta OCMIS IRRIGAZIONE SPA in virtù della fusione per incorporazione rispettivamente delle ditte MECTECNICA SRL e SCOVA ENGINEERING SPA;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n.152/2006 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- D.G.R. n.4606/1999, Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023 "DECRETO ODORI";

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale, ex articolo 4, commi 1 e 2, del DPR n. 59/2013, la documentazione a completamento, richiesta con protocollo Arpae n. 146227 del 08/08/2024, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 173964 del 27/09/2024, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- con nota protocollo n. 185734 del 15/10/2024, Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA, da parte degli enti interessati: Arpae, Comune, AUSL;
- entro i termini perentori fissati con l'indizione della Conferenza, il Comune di Castelvetro di Modena e AUSL non hanno espresso rispettivamente il parere in merito alla conformità urbanistica e il parere sanitario relativamente alle emissioni in atmosfera e, ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n. 241/1990, se ne intende acquisito l'assenso;
- in conformità con quanto previsto dall'articolo 14-bis, comma 5, della L. 241/1990, la conferenza si è conclusa positivamente; pertanto il presente provvedimento ne costituisce determinazione motivata di conclusione;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo, protocollo n. 206760 del 15/11/2024, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

PRESO ATTO, in materia di rumore, che la ditta, ai sensi della L. n. 447/1995 e del DPR n. 227/2011, ha

dichiarato il non superamento dei limiti stabiliti dalla normativa di settore come da valutazione del tecnico abilitato in acustica datata 28/06/2024, allegando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000; pertanto con l'AUA non si rende necessario il rilascio del Nulla Osta acustico; resta tuttavia inteso che:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione di Valutazione di Impatto acustico;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- il titolare deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n.13/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, L. n.241/1990, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, L. n.241/1990 e, conseguentemente;
2. di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta **OCMIS IRRIGAZIONE SPA** (P.IVA. 01294030364) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento ubicato in Comune di **CASTELVETRO DI MODENA (MO)**, via **SANT'EUSEBIO n. 7**, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
EMISSIONI IN ATMOSFERA	C - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006	Arpae

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *Allegato C "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006", con acclusa planimetria di riferimento;*

4. di DARE ATTO che la presente determina:
 - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Castelvetro di Modena (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
5. di DISPORRE che il presente atto diventa pienamente efficace in sostituzione delle previgenti A.U.A. dalla data di messa in esercizio delle emissioni in atmosfera nella configurazione autorizzata con il presente atto;
6. di DARE ATTO che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n. 59/2013;
7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
9. DI RENDERE NOTO che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006.

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **OCMIS IRRIGAZIONE SPA**, presso lo stabilimento sito in via **S. EUSEBIO n. 7** a **CASTELVETRO DI MODENA (MO)**, svolge l'attività di fabbricazione di macchine irrigatrici;

La domanda è relativa ad una modifica sostanziale dell'impianto; in particolare a seguito della fusione per incorporazione delle ditte MECTECNICA SRL e SCOVA ENGINEERING SPA all'interno di OCMIS IRRIGAZIONE S.P.A. e alla realizzazione di un nuovo capannone all'interno del medesimo comparto di Via Sant'Eusebio, i diversi stabilimenti precedentemente oggetto di singole autorizzazioni costituiranno ora un'unica installazione per la quale sarà rilasciata un'unica AUA. Nell'ambito di tale procedura si è resa necessaria una parziale riorganizzazione delle lavorazioni e delle relative emissioni.

Relativamente alle emissioni in atmosfera, dalla documentazione allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, risulta:

OCMIS 1 (ex OCMIS UP1): nessuna emissione

OCMIS 2 (ex OCMIS UP1 e MECTECNICA):

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione: E1, E3, E5, E6, E7, E8, E9, E20 (ex E1 MECTECNICA), E21 (ex E3 MECTECNICA)
- la dismissione dei punti di emissione: E12
- la modifica non sostanziale dei punti di emissione: E4, E10
- la installazione dei nuovi punti di emissione: E2

OCMIS 3 (ex OCMIS UP2):

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione (con aggiornamento della denominazione): E13, E14, E15, E16, E19,

OCMIS 4 (nuovo):

- il trasferimento dei punti di emissione (da ex OCMIS UP1): E17, E18
- la installazione dei nuovi punti di emissione: E26, E27

OCMIS 5 (ex SCOVA ENGINEERING):

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione: E22 (ex E1 SCOVA ENGINEERING), E23 (ex E2 SCOVA ENGINEERING), E24 (ex E3 SCOVA ENGINEERING), E25 (ex E4 SCOVA ENGINEERING).

- sono inoltre presenti 3 caldaie a uso civile a metano: in OCMIS 1 (G1 di PTN 462 kW e G2 di PTN 34 kW) e in e OCMIS 2 (G3 di PTN 26 kW)

e il seguente consumo di materie prime:

- | | |
|--|-------------------------------|
| - Ferro in tubolari, profilati, ecc | 3.000 t/anno; |
| - Filo / Elettrodi di saldatura ferro | 20 t/anno; |
| - Miscele e gas inerte per laser e saldatura | 110.000 m ³ /anno; |
| - Prodotti vernicianti e catalizzatori | 70 t/anno; |
| - Diluente e additivi per lavaggi | 8,5 t/anno; |
| - Fosfosgrassante | 3,5 t/anno. |

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATE le AUA vigenti per lo stabilimento in oggetto, adottate da Arpae Modena con determinazioni n.4954 del 19/10/2020 e ss.mm.ii (OCMIS IRRIGAZIONE SPA), n. 6544 del 13/12/2018 e ss.mm.ii (MECTECONICA SRL) e ss.mm.ii, n. 2726 del 29/05/2017 (SCOVA ENGINEERING SPA);

VISTE le richieste di OCMIS IRRIGAZIONE SPA di voltura delle AUA sopra riportate intestate alle ditte MECTECONICA SRL e SCOVA ENGINEERING SPA in virtù della fusione per incorporazione di entrambe le ditte con la stessa OCMIS IRRIGAZIONE SPA;

vista la richiesta di OCMIS IRRIGAZIONE SPA di accorpate in un unico atto le emissioni in atmosfera derivanti dagli stabilimenti confinanti di cui alle autorizzazioni sopra citate;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA e la documentazione a completamento pervenuta ad Arpae-SAC Modena il 27/09/2024,

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti alle emissioni in atmosfera:

- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo, protocollo n. 206760 del 15/11/2024, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in cui è evidenziato che:
 - Si rimanda alle verifiche dei competenti organi di controllo l'eventuale imposizione di idonei sistemi di abbattimento delle sostanze odorigene/organiche, qualora si rilevino problematiche di carattere igienico sanitario.
 - Non risulta opportuno fissare analisi di autocontrollo delle emissioni derivanti dalle operazioni di saldatura ed affini per ossidi di azoto e per monossido di carbonio.
 - Per gli impianti non presidiati da impianti di abbattimento risulta opportuno prescrivere analisi periodiche di autocontrollo da effettuarsi con periodicità almeno annuale.
 - Relativamente alle emissioni connesse alle attività di verniciatura ed essiccazione E5, E6, E7, E8 ed E9, si propone un limite di COV pari a 50 mg/Nmc, più restrittivo rispetto a quello proposto dalla ditta come pari a 100 mg/Nmc e previsto dal Punto 8 tab.1, parte III, All.III, Parte V del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. Gli esiti degli autocontrolli effettuati negli ultimi 4 anni hanno sempre riportato valori di concentrazione di SOV inferiori a 50 mg/Nmc.
 - Alla luce delle variazioni previste sui consumi di materie prime e sui limiti di emissione, si rende necessario aggiornare i parametri previsti dall'art.275 del D.Lgs.152/06.
 - Valore Limite di Emissione Totale (Bersaglio) espressa come Fattore di Emissione (COV/IMS): $\leq 0,6$ [dove COV rappresenta le tonnellate di COV effettivamente emesse nell'anno (O1 emissioni convogliate), calcolate moltiplicando Portata effettiva (Nmc/h) X Concentrazione effettiva (mg/Nmc) X Durata (h/anno) effettiva dell'emissione, impiegando i dati degli autocontrolli e le registrazioni delle ore di funzionamento + F (emissione diffusa effettiva), e IMS le tonnellate di Materia Solida effettivamente immessa nel processo nell'anno]

SI RITIENE POSSIBILE AUTORIZZARE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Le emissioni autorizzate sono quelle indicate e nominate nella "Planimetria emissioni" allegata e schematizzate nella tabella sotto riportata.

Per l'esercizio dell'attività il gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Capacità Nominale	52,8 kg COV/giorno
Consumo massimo teorico di solvente	13,21 t COV/anno
Emissione totale annua (teorica)	13,21 t COV anno
Valore limite (come Fattore di Emissione (COV/IMS))	$\leq 0,6$
<u>Valore limite</u> di emissione diffusa:	25 % di input di solvente

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
OCMIS 2								
E1	Bruciatore a metano (PTN 720 kW) impianto verniciatura e utenze	950	11	15	Polveri totali	5 (*)(**)	-	-
					Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 (*)		
					Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 (*)(**)		
E2	Saldatura	9.000	11	15	Polveri totali	10	-	Annuali (Portata e Polveri)
					Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5		
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
E3	Fosfosgrassaggio	10.000	11	15	Fosfati (espressi come PO ₄)	5	-	Annuali
E4	Bruciatore a metano (PTN 550 kW) e forno asciugatura	10.000	11	15	Polveri totali	5 (*)(**)	-	-
					Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 (*)		
					Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 (*)(**)		
E5	Cabina verniciatura fondo	54.000	11	15	Polveri totali	3	Filtro a pannelli + Filtro a tasche	Annuali
					COV (Come C-Org totale)	50		
E6	Cabina appassimento fondo	2.500	11	15	COV (Come C-Org totale)	50	-	Annuali
E7	Cabina verniciatura smalto	54.000	11	15	Polveri totali	3	Filtro a pannelli + Filtro a tasche	Annuali
					COV (Come C-Org totale)	50		
E8	Cabina appassimento smalto	2.500	11	15	COV (Come C-Org totale)	50	-	Annuali
E9	Forno polimerizzazione finale	2.500	11	15	COV (Come C-Org totale)	50	-	Annuali
E10	Saldatura manuale	36.000	11	15	Polveri totali	10	-	Annuali (Portata e Polveri)
					Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5		
					Monossido di Carbonio (CO)	10		

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E20	Saldatura	12.500	11	15	Polveri totali	10	-	Annuali (Portata e Polveri)
					Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5		
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
E21	Saldatura	13.500	11	15	Polveri totali	10	-	Annuali (Portata e Polveri)
					Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5		
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
OCMIS 3								
E13	Laser tubo n. 1	2.000	11	15	Polveri totali	10	Filtro a cartucce	Annuali (Portata e Polveri)
					Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	20		
					Monossido di Carbonio (CO)	5		
E14	Evacuazione calore chiller laser tubo	25.000	11	15(#)	-	-	-	-
E15	saldatura manuale e calandre	36.000	11	15	Polveri totali	10	Filtro a cartucce (solo aspirazione calandre - Q=1.500 Nmc/h)	Annuali (Portata e Polveri)
					Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5		
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
E16	Laser tubo n. 2	2.000	11	15	Polveri totali	10	Filtro a cartucce	Annuali (Portata e Polveri)
					Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	20		
					Monossido di Carbonio (CO)	5		
E19	Laser tubo n. 3	2.000	11	15	Polveri totali	10	Filtro a cartucce	Annuali (Portata e Polveri)
					Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	20		
					Monossido di Carbonio (CO)	5		
OCMIS 4								
E17	Gas di scarico collaudo irrigatori motorizzati	1.400	11	15	Emissioni scarsamente rilevanti ai sensi dell'art.272, comma 1 del DLgs 152/06 e ss.mm.ii.			
E18	Gas di scarico collaudo irrigatori motorizzati	1.400	11	15	Emissioni scarsamente rilevanti ai sensi dell'art.272, comma 1 del DLgs 152/06 e ss.mm.ii.			

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E26	Gas di scarico collaudo irrigatori motorizzati	800	11	15	Emissioni scarsamente rilevanti ai sensi dell'art.272, comma 1 del DLgs 152/06 e ss.mm.ii.			
E27	Gas di scarico collaudo irrigatori motorizzati	800	11	15	Emissioni scarsamente rilevanti ai sensi dell'art.272, comma 1 del DLgs 152/06 e ss.mm.ii.			
OCMIS 5								
E22	Saldatura manuale	15.000	11	15	Polveri totali	10	-	Annuali (Portata e Polveri)
					Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5		
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
E23	Gas di scarico collaudo irrigatori motorizzati	800	11	15	Emissioni scarsamente rilevanti ai sensi dell'art.272, comma 1 del DLgs 152/06 e ss.mm.ii.			
E24	Gas di scarico collaudo irrigatori motorizzati	800	11	15	Emissioni scarsamente rilevanti ai sensi dell'art.272, comma 1 del DLgs 152/06 e ss.mm.ii.			
E25	Gas di scarico collaudo irrigatori motorizzati	800	11	15	Emissioni scarsamente rilevanti ai sensi dell'art.272, comma 1 del DLgs 152/06 e ss.mm.ii.			

(*) valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%

(**) I limiti di emissione si intendono automaticamente rispettati se i bruciatori vengono alimentati con combustibili gassosi quali gas metano, gas naturale, GPL.

(#) solo periodo estivo

- I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni, unitamente alle schede di sicurezza delle singole materie prime, aggiornate secondo le più recenti disposizioni Europee (REACH).
- I consumi giornalieri di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.
- Le ore di funzionamento degli impianti dovranno essere annotate sul "Registro degli autocontrolli", a disposizione dei competenti organi di controllo, con la medesima periodicità degli autocontrolli e comunque da effettuare almeno annualmente al 31 dicembre ovvero, in alternativa, dovranno risultare dalle registrazioni con contaore se lo stesso è corredato da sistema automatico di registrazione che correla il dato di funzionamento alla data del rilevamento.
- Entro il 31 marzo** di ogni anno la Ditta è tenuta a presentare ad ARPAE, la Dichiarazione Annuale di Conformità (Piano gestione solventi) ai valori limite di emissione relativamente all'esercizio dell'anno precedente secondo il "Modello DICH.COV" Allegato, allegando le analisi di autocontrollo periodico delle emissioni E5-E6-E7-E8-E9.
- Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH)**
A). L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente autorizzato**. In tal caso il

gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

B). Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.

7. **Messa in esercizio e messa a regime di impianti nuovi/modificati**

In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente al punto **n. E2 (Portata e Polveri)** devono essere eseguiti **tre campionamenti** nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);

- Relativamente ai punti di emissione **n. E4 (Portata e Ossidi di Azoto), E10 (Portata e Polveri)** deve essere eseguito **un campionamento** alla data di messa a regime.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

8. **Misurazioni periodiche discontinue (autocontrolli)**

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni **almeno con la periodicità indicata nella tabella al punto 1. "VALORI LIMITE DI EMISSIONE"**.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

9. **Controllo e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore**

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

10. **Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento**

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

- Per Filtri a tessuto, maniche, tasche, cartucce o pannelli:

Misuratore istantaneo di pressione differenziale

11. **Prescrizioni in caso di guasti e anomalie tali da non garantire il rispetto dei valori limite**

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà

comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

12. Progettazione del punto di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato

internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

13. **Accessibilità dei punti di prelievo**

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;

- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

14. **Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati**

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

15. **Metodi di misura, campionamento ed analisi**

La successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che devono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)

Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all.2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

Allegato: planimetria emissioni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.